

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE
ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA**

DI RISORSE IDRICHE S.P.A.

approvato dal Consiglio di Amministrazione

in data 10/10/2025

PARTE I – Finalità e contenuto

1. Definizioni

1. A tenore del presente Regolamento si intendono:

Acquisti: acquisizioni di servizi e/o forniture;

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione, cui sono attribuiti la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Codice: il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

Determina a contrarre: atto attraverso il quale Risorse Idriche esprime la volontà di procedere all'acquisizione di servizi e/o forniture e stabilisce gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, in Risorse Idriche "Provvedimento dell'Amministratore Delegato (PAD)";

Forniture: le pubbliche forniture disciplinate dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Regolamento: il presente Regolamento;

Risorse Idriche: Risorse Idriche S.p.A.;

RUP: Responsabile Unico del Progetto;

Servizi: i servizi pubblici disciplinati dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Soglie: gli importi stimati degli appalti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

2. In ogni caso, ai fini del presente Regolamento, si intendono efficaci le definizioni contenute nel Codice.

3. Ogni riferimento a figure professionali, aree funzionali, mansioni e figure direttive ed uffici deve intendersi riferita alle rispettive definizioni contenute negli atti di organizzazione di Risorse Idriche.

2. Scopo del documento

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del Codice, le modalità, i limiti e le procedure per l'affidamento, la stipulazione e l'esecuzione da parte di Risorse Idriche di contratti di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'art. 14 del Codice medesimo. Le soglie, così come previste dall'art. 14 comma 2 del Codice, si intendono automaticamente modificate in base alle successive variazioni stabilite dalla Commissione europea, come previsto dall'art. 14, comma 3, del Codice.

2. Le seguenti disposizioni sono dirette ad assicurare tempestività, efficacia ed efficienza, nel rispetto dei principi di risultato, legalità, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, concorrenza e del principio di accesso al mercato e massima partecipazione.

3. Lo scopo del presente Regolamento è garantire:

- a) che il processo di assegnazione dei contratti sotto soglia si svolga in conformità ai principi di cui al precedente comma 2;
 - b) l'uniformità di comportamento di Risorse Idriche;
 - c) una corretta e non discriminatoria selezione degli operatori economici;
 - d) che la prestazione richiesta soddisfi le esigenze di Risorse Idriche;
 - e) che la prestazione ottenuta sia conforme a quella richiesta, come formalizzata nell'impegno di spesa assunto da Risorse Idriche;
 - f) la regolare gestione amministrativa e contabile dei contratti sotto soglia, assicurando, nel rispetto delle clausole contrattuali stabilite e dei controlli sulle consuntivazioni, il pagamento delle fatture dei creditori nei termini contrattuali.
4. In caso di sopravvenute modifiche alla normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici, le disposizioni del presente Regolamento non più conformi alla predetta nuova normativa si considereranno automaticamente modificate e sostituite da quest'ultima.
5. Ogni modifica al presente Regolamento che si riterrà di effettuare verrà disposta con provvedimento dei competenti organi amministrativi di Risorse Idriche.
6. Nessun acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dalle procedure ordinarie previste dal Codice e preconstituire i presupposti per l'applicabilità del presente Regolamento.

3. Norme di riferimento

Per tutto quanto non direttamente disciplinato nel presente Regolamento, si applica quanto previsto dal Codice e dalla normativa comunitaria e nazionale all'uopo applicabile in materia di contratti pubblici.

PARTE II – Pianificazione ed organizzazione degli Acquisti

4. Pianificazione degli Acquisti

- 1. Gli Acquisti oggetto del presente Regolamento vengono effettuati nel rispetto delle norme di pianificazione e contabili generali.
- 2. Gli Acquisti oggetto del presente Regolamento vengono effettuati nel rispetto delle previsioni di spesa di budget annuale di Risorse Idriche.

5. Responsabile Unico del Progetto (RUP)

Il Responsabile Unico del Progetto è individuato, ai sensi dell'art. 15 del Codice, nella persona dotata della delega/procura per svolgere le funzioni e i compiti previsti dalla norma sopra citata.

Di norma, il RUP è l'Amministratore Delegato di Risorse Idriche o persona da questi nominata.

Per l'esecuzione di ciascuna procedura, il Responsabile Unico del Progetto viene supportato dai soggetti e dagli organi individuati nel presente Regolamento.

Per esigenze specifiche è possibile individuare un Responsabile Unico del Progetto con specifica nomina e delega di funzioni per un determinato affidamento.

Al RUP vengono attribuite tutte le funzioni previste dal presente Regolamento, oltre che dalla normativa vigente in materia.

6. Attivazione degli approvvigionamenti

1. Al fine di avviare le procedure di acquisto previste dal presente Regolamento, è necessario procedere secondo quanto segue:
 - a. i Responsabili di Commessa esprimono il loro fabbisogno mediante richiesta in cui sono indicati la quantità, la tipologia, le caratteristiche tecniche del bene/servizio richiesto, una stima di massima del costo della prestazione e provvedono ad inviare la stessa al Direttore Tecnico;
 - b. il Direttore Tecnico con il supporto della Segreteria provvede a verificare che la richiesta espressa dal Responsabile di Commessa sia coerente con le previsioni di pianificazione e contabili in termini di:
 - esatta esigenza di approvvigionamento;
 - adeguate motivazioni a supporto della richiesta medesima;
 - caratteristiche tecnico-funzionali dei beni e servizi oggetto della richiesta sopracitata;
 - spesa massima presunta (IVA ed oneri esclusi);
 - eventuali motivazioni di urgenza.
2. Il Direttore Tecnico provvede a formulare una proposta di Determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, provvedendo ad inviare la stessa all'Amministratore Delegato per approvazione.
3. Il RUP provvede alla esecuzione della procedura individuata tra quelle previste dalla normativa vigente in materia.

PARTE III – Procedure per affidamenti di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie

7. Modalità di affidamento

Le acquisizioni di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice possono essere effettuate mediante le procedure all'uopo previste e disciplinate dal presente Regolamento, in conformità con quanto disposto dall'art. 50, comma 5, del Codice.

Nel rispetto della disciplina in tema di digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici prevista dal nuovo Codice (artt.19-36), tutte le procedure di affidamento sono interamente gestite per via telematica attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di Risorse Idriche, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs.36/2023.

8. Elenco Fornitori / Prestatori di Servizi

1. Per gli acquisti di valore inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, Risorse Idriche si avvale di un Elenco Fornitori all'occorrenza istituito, gestito in accordo con le procedure del sistema di gestione per la qualità societario.

2. Gli operatori economici interessati possono richiedere l'inserimento nell'Elenco se in possesso dei necessari requisiti di ordine generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi. L'inserimento è disposto dal Direttore Tecnico sulla base delle esigenze aziendali e nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.

3. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed è tenuto a informare tempestivamente Risorse Idriche rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei medesimi.

4. La revisione dell'Elenco è prevista di norma con cadenza annuale, in accordo con le citate procedure del sistema di gestione per la qualità.

5. Sono esclusi dall'Elenco gli operatori economici che, secondo motivata valutazione di Risorse Idriche, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentino offerte o mancate risposte a seguito di tre inviti nel biennio.

9. Affidamenti diretti

1. Le acquisizioni di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 Euro possono essere effettuate mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato.

2. Al fine di procedere all'affidamento diretto, sono necessari:

- a) la richiesta espressa dal Responsabile di Commessa;
- b) la Determina a contrarre come precedentemente descritta;
- c) la ricezione del preventivo/offerta, completo della necessaria documentazione a corredo;
- e) l'ordine di affidamento del servizio/fornitura a firma dell'Amministratore Delegato.

3. Risorse Idriche individua gli operatori economici a cui richiedere i preventivi sulla base dell'Elenco Fornitori di cui all'art. 8 del presente Regolamento e procede agli affidamenti diretti nel rispetto dei principi di rotazione e proporzionalità.

10. Procedure negoziate

1. Le acquisizioni dei servizi e forniture di importo pari o superiore ad euro 140.000,00 e inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice sono effettuate mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 (cinque) operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'Elenco citato nel presente Regolamento.

2. L'indagine di mercato, di cui al comma precedente, è svolta secondo principi di adeguatezza e proporzionalità ed è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze di Risorse Idriche.

3. Per gli affidamenti di cui al precedente comma 1, Risorse idriche procede all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2, del Codice.

4. Per l'avvio e l'espletamento della procedura negoziata di cui al comma 1, sono necessari:

- a) la richiesta espressa dal Responsabile di Commessa come precedentemente descritta;
- b) la determina a contrarre come precedentemente descritta;
- c) la lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata da trasmettere ad almeno 5 (cinque) operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'Elenco di cui al presente Regolamento, nella quale siano individuati i seguenti elementi essenziali: oggetto del contratto; importo del contratto; eventuali requisiti di partecipazione; criterio di aggiudicazione e relativi criteri di valutazione; modalità di presentazione dell'offerta; modalità di svolgimento della procedura e di aggiudicazione.

5. L'esame delle offerte e la valutazione delle stesse è effettuata, per l'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, dal Responsabile Unico del Progetto o da soggetto da questi preposto in base al modello di organizzazione interna, mentre per l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è nominata una Commissione giudicatrice. La Commissione effettua i propri lavori applicando i criteri prefissati nella lettera di invito per la valutazione delle offerte.

6. Delle attività svolte in sede di esame delle offerte e della aggiudicazione viene redatto apposito verbale contenente le seguenti informazioni:

- oggetto e valore del contratto;
- nomi degli invitati/offendenti;
- nome degli offerenti esclusi e motivi dell'esclusione;
- nome dell'aggiudicatario e motivi della scelta;
- motivazione dell'eventuale mancata aggiudicazione.

7. Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione presentata dai concorrenti possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

8. Risorse Idriche ha sempre facoltà di procedere all'affidamento con indizione di procedura aperta, mediante pubblicazione di avviso di gara.

9. L'aggiudicazione e la conseguente stipula avvengono a seguito dell'esito positivo delle verifiche prescritte dalla normativa vigente per il solo aggiudicatario.

10. Il Responsabile Unico del Progetto dispone la pubblicazione dell'esito degli affidamenti sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul profilo del committente di Risorse Idriche, garantendo la conservazione della documentazione.

11. Subappalto

Il subappalto degli affidamenti è ammesso solo previa autorizzazione di Risorse Idriche nei limiti disposti dall'art. 119 del Codice.

PARTE IV– Stipulazione del contratto

12. Stipulazione del contratto

1. La procedura di acquisizione si perfeziona mediante la stipulazione di contratto. Per importi inferiori a 140.000,00 euro, il contratto può essere sostituito dall'ordine.

L'ordine, emesso per tutti gli affidamenti, deve essere sottoscritto per accettazione dal fornitore/prestatore di servizio.

2. I contratti e gli ordini devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito o dal capitolato o disciplinare tecnico e devono contenere, ove applicabili:

- la descrizione dei beni e servizi in oggetto;

- la quantità ed il prezzo delle acquisizioni;
- le modalità e i tempi di fornitura o di esecuzione del servizio;
- le modalità e i tempi di pagamento;
- le modalità di verifica delle prestazioni; le garanzie prestate;
- le penali previste nel caso di non corretto adempimento fino alla risoluzione del contratto e le specificazioni dei casi di grave inadempimento;
- l'informazione circa l'obbligo del contraente di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà della Committente di risolvere il rapporto mediante semplice denuncia nei casi di inadempienza delle obbligazioni assunte;
- la documentazione relativa alla sicurezza prescritta dalla vigente normativa e la procedura;
- il nominativo del Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, l'ufficio referente ed eventuali ulteriori indicazioni utili al fornitore.

3. Ove la modalità prescelta di perfezionamento dell'acquisizione sia la stipulazione di un contratto, il medesimo dev'essere stipulato in forma scritta, anche mediante apposito scambio di lettere commerciali con cui Risorse Idriche, dopo aver ricevuto l'offerta, conferma la prestazione e ne dispone il relativo ordine. I contratti con gli operatori economici selezionati attraverso le procedure di cui al presente Regolamento sono sottoscritti dal Legale Rappresentante e conservati agli atti della Società.

4. Ogni onere e spesa, anche fiscale, connessa alla stipula del contratto è a totale carico dell'operatore economico privato.

PARTE V – Pagamenti

13. Pagamenti

1. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui, in base ai documenti ed ai titoli che comprovano il diritto del creditore, è determinata la somma da pagare nei limiti dell'ammontare del relativo impegno di spesa.

2. Mensilmente la Segreteria Generale Fornitori propone al Servizio Amministrativo deputato il pagamento delle fatture in scadenza, approvate per regolarità dal Direttore Tecnico e dall'Amministratore Delegato.

3. Gli ordinativi di pagamento contengono almeno i seguenti elementi:

- a) il numero progressivo per ciascun esercizio ;
- b) la data di emissione;

- c) l'indicazione del creditore;
- d) l'ammontare della somma dovuta;
- e) la/le fatture di riferimento.

4. Ciascun pagamento deve essere effettuato nel pieno rispetto degli obblighi di legge, in particolare, in osservanza degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

14. Penali

Qualora necessarie, le penali vengono esplicitate nelle lettere di invito.

PARTE VI - Accesso agli atti

15. Accesso agli atti

1. Per la disciplina dell'accesso agli atti inerenti le procedure di cui al presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative all'uopo previste dalla legge n. 241/1990, dal D.P.R. n. 184/2006 e dagli artt. 35 e 36 del Codice.

Parte VII - Disposizioni transitorie e finali

16. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 10/10/2025